

II° - Provvedimenti per il personale

1°) - Parificazione dei gradi dei dipendenti dell' I. N. A. a quelli della classificazione statale, ed altri provvedimenti, agli effetti del decreto per l'epurazione 7.2.1948, n. 418.

Il Direttore generale premesso che, ai sensi del decreto in oggetto, viene stabilita l'estinzione dei giudizi di epurazione o la revoca dei provvedimenti già adottati di dispensa dal servizio per i dipendenti delle Amministrazioni aventi grado inferiore al V°, o parificati, della classificazione statale;

che l'amministrazione dell'Istituto ha già stabilito, per effetto dell'applicazione della legge sull'epurazione 9/11/1945, la parificazione, per il proprio personale dipendente, del grado 1° della categoria I^a (Capo ufficio) e del grado 1° della Categoria 2^a (1° Capo Reparto) al grado VII della gerarchia statale - Deliberazione consiliare 11 dicembre 1945;

che la Categoria Funzionari e il grado di Procuratore o equiparati concettuali, ai sensi del Contratto collettivo di lavoro, una posizione gerarchica immediatamente superiore al grado 1° della categoria 1^a;